È POSSIBILE ISTITUIRE UNA CAMERA PARLAMENTARE CHE RAPPRESENTI LE FUTURE GENERAZIONI? L'ESPERIENZA COSTITUZIONALE FRANCESE [*]

di Erika La Fauci [**]

Sommario. 1. Future generazioni e testi costituzionali: un rapporto ininterrotto. – 2. I primi tentativi di riforma per "introdurre" le future generazioni all'interno del circuito rappresentativo. – 3. Il progetto di un'«Assemblea dei cittadini del futuro». – 4. Il disegno di legge n. 911/2018 e la «Camera della società civile». – 5. Il disegno di legge n. 2203/2019 e il «Consiglio di partecipazione cittadina». – 6. La legge organica n° 2021-27 e la riforma del *Conseil économique, social et environnemental*. – 7. È il CESE l'organo più adatto a fungere da «Camera del futuro» per le nuove generazioni?. – 7.1. *Segue*. I punti di forza della riforma francese. 8. Conclusioni.

1. Future generazioni e testi costituzionali: un rapporto ininterrotto. Il tema del rapporto fra generazioni presenti e future non è di certo nuovo per la scienza giuridica e, segnatamente, per il diritto costituzionale. Nel tempo, infatti, la complessità di siffatta relazione è emersa, in particolar modo, tanto con riferimento alla determinazione dell'efficacia temporale delle norme contenute nelle Carte fondamentali nei confronti dei posteri quanto rispetto alla configurazione della tutela che potrebbe essere accordata loro da parte di chi è già "vivente".

Riguardo al primo aspetto, è noto come già i *Framers* americani, tanto in fase di stesura della Costituzione quanto successivamente, si interrogarono sugli effetti che le norme in essa contenute avrebbero dovuto avere nel tempo e, di conseguenza, sull'incidenza che le stesse avrebbero avuto su coloro che avrebbero "ereditato" quel testo. Ebbene, se, da un lato, Thomas Jefferson riteneva che ogni generazione dovesse avere «*the right to choose for itself the form of government it believes most promotive of its own happiness*»[1], in quanto «*the earth belongs in usufruct to the living*»[2], dall'altro, James Madison sosteneva che l'efficacia della Costituzione e delle leggi non dovesse avere un limite temporale. Contrapponendosi alla teoria di Jefferson secondo la quale la durata degli atti dello Stato non sarebbe potuta essere superiore a diciannove anni in

[*] *Sottoposto a referaggio*.
[**] Dottoressa di ricerca in Diritto Costituzionale – Università di Messina.
[1] T. Jefferson, *Letter from Thomas Jefferson to Samuel Kercheval* (1816), in S.K. Padover (a cura di), *The complete Jefferson*, New York, 1943, 292.
[2] T. Jefferson, *Thomas Jefferson to James Madison* (1789), in C.F. Hobson, R.A. Rutland (a cura di), *The papers of James Madison. Vol. 12, 2 March 1789 –20 January 1790 and supplement 24 October 1775–24 January 1789*, Charlottesville, 1979, 382.

quanto «*a majority* […] *will do not live beyond nineteen years*»[3], Madison riteneva che «*the term of 19 years might not be sufficient*»[4] poiché «*a limitation of the validity of national acts to the computed life of a nation, is in some instances not required by Theory, and in others cannot be accommodated to practice*»[5].

Parimenti, anche in seno all'Assemblea costituente italiana il tema dell'efficacia temporale delle norme costituzionali nei confronti delle future generazioni affiorò più volte (soprattutto nei momenti in cui i suoi membri furono chiamati ad approvare alcune fra le disposizioni più significative della nostra Carta fondamentale). Si pensi, fra tutte, all'art. 139 Cost. e al dibattito sorto in merito alla sua stesura, in occasione della quale non mancò chi mostrò un forte dissenso rispetto a quanto previsto dalla norma *de qua* poiché ritenuta persino «antidemocratica nella finalità»[6]. Ciò in quanto il divieto di riformare la forma repubblicana avrebbe avuto l'effetto di «confiscare alle generazioni future la libertà di darsi la forma di reggimento politico che potranno prescegliersi; perché nell'effettività non c'è legge che possa confiscare questa possibilità ai futuri»[7]. Una simile scelta, insomma, avrebbe impedito «alle future generazioni del popolo italiano di aggiungere un loro contributo od un certo loro contributo all'edificio che state creando»[8].

Analogamente, vi era chi, fra i costituenti, richiamava l'attenzione sul pericolo di approvare una Costituzione che aspirasse a essere «sullo schema dello Statuto albertino» una «legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile», in quanto questo le avrebbe impedito di difendersi «meglio da quelle ferite, che occasionali e capillari sotto i Governi liberal-conservatori, divennero quotidiane e micidiali dopo l'avvento del fascismo»[9].

Ebbene, gli esempi appena riportati, se pur brevemente, dimostrano come il rapporto fra le Carte fondamentali e la posterità sia storicamente sempre stato uno dei *puncta crucis* dei processi costituenti (non a caso, siamo soliti distinguere le Costituzioni bilancio da quelle programma proprio in base al tipo di disposizioni che sono al loro interno). Esiste, insomma, un'«irresistibile vocazione temporale»[10] che contraddistingue i testi costituzionali in quanto i principi in essi contenuti, come è stato efficacemente evidenziato, sembrano avere una sorta di «pretesa di validità eterna»[11] che li proietta verso il futuro.

Chiarita questa naturale "tendenza" delle Carte fondamentali a collocarsi temporalmente negli "interstizi" che separano una generazione dall'altra, si può adesso fare cenno all'altro aspetto testé richiamato della "questione intergenerazionale", ossia quello relativo alla tutela che gli ordinamenti potrebbero accordare agli interessi di coloro che non sono ancora venuti ad esistenza Se, infatti, in fase di stesura o modifica delle Carte fondamentali, appare inevitabile e "fisiologico" l'emergere di riflessioni relative all'«impatto generazionale» che l'approvazione di norme costituzionali avrà sulla posterità, ancor più ciò è vero se si considera l'incidenza che, nel presente momento storico, può avere l'adozione di disposizioni capaci di condizionare la vita (e a volte l'esistenza stessa) delle future generazioni. Infatti, in un'epoca, quale quella che stiamo vivendo, in cui «l'uomo è diventato per la natura

[3] T. Jefferson, *Correspondence and miscellaneous writings 1789-1792 – Letter to James Madison* (1789), in P.L. Ford, *The works of Thomas Jefferson*, vol. VI, New York-Londra, 1904, 3.
[4] J. Madison, *James Madison to Thomas Jefferson* (1790), in C.F. Hobson, R.A. Rutland (a cura di), *The papers of James Madison*. Vol. 13, *20 January 1790–31 March 1791*, Charlottesville, 1981, 18.
[5] J. Madison, *James Madison to Thomas Jefferson*, cit., 26.
[6] O. Condorelli, *Seduta pomeridiana del 3 dicembre 1947*, in *La Costituzione della Repubblica italiana nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. V, Roma, 1970, 4335.
[7] *Ibidem.*
[8] O. Condorelli, *Seduta pomeridiana*, cit., 4336.
[9] P. Rossi, *Relazione sulla revisione della Costituzione*, in *Materiali della Repubblica, Assemblea Costituente,* vol. I, *Documentazione* generale, t. I, *L'organizzazione dell'Assemblea e dei lavori*, Reggio Emilia, 1991, 255.
[10] L. Cuocolo, *Tempo e potere nel diritto costituzionale,* Milano, 2009, 120 ss.
[11] P. Häberle, *Stato costituzionale, II),* in *Enc. Giur.*, Roma, 2000, 6.

più pericoloso di quanto un tempo la natura lo fosse per lui»[12], le scelte assunte dai legislatori non possono che assumere un'importanza cruciale per la salvaguardia del pianeta (e, di conseguenza, per la tutela dei posteri). D'altronde, già da tempo un'attenta dottrina aveva osservato che il legislatore rappresenta «l'uomo del futuro» poiché «sta sul terreno del presente, ma la sua opera riguarda il futuro e lo anticipa»[13]. Vero è, dunque, che le «leggi bloccano il futuro, in quanto «lo imprigionano, per così dire, in un reticolo di regole normative» ma «in esse, però, vive l'idea di un futuro aperto»[14].

In altre parole, dal momento che gli ordinamenti sono chiamati in maniera sempre più stringente a fronteggiare le sfide che il cambiamento climatico pone in termini di tutela dell'ambiente, emerge, al contempo, in modo altrettanto evidente, una «responsabilità costituzionale intergenerazionale» in capo ai legislatori che «involge tutti gli aspetti della vita di una comunità»[15]. L'avvento del *climate change,* infatti, com'è stato efficacemente sottolineato, ha dato vita a un «*perfect moral storm*»[16] sollevando numerose questioni etiche e giuridiche fra loro inevitabilmente interconnesse che condizionano profondamente il processo di assunzione delle decisioni pubbliche.

Se così è, appare quanto mai opportuno e necessario interrogarsi sul modo in cui gli ordinamenti stanno cercando di rispondere a simili sfide e, segnatamente, su come e se sia possibile riconoscere una salvaguardia agli interessi delle future generazioni. È noto, in effetti, come le due "sedi" in cui si è tentato di fare ciò siano state quella giurisdizionale e quella parlamentare. La prima, per il tramite delle c.d. *climate litigations*, sta vedendo sempre più crescere il numero di contenziosi pendenti dinanzi tanto ai giudici comuni quanto a quelli costituzionali e internazionali[17] (arrivando, in alcuni paesi, finanche al riconoscimento della legittimazione ad agire alle generazioni presenti in nome di quelle future)[18].

A livello parlamentare, invece, sono stati diversi gli ordinamenti che hanno deciso di introdurre all'interno delle Assemblee legislative degli organi che si occupassero specificamente di valutare gli effetti delle politiche pubbliche sui posteri. È questo il caso, ad esempio, della *Knesset Commission for Future Generations* istituita presso il Parlamento israeliano[19]

[12] H. Jonas, *Il principio responsabilità* (1970), Torino, 1990, XX.

[13] T. Martines, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in ID., *Opere,* vol. I, Milano, 2000, 501.

[14] *Ibidem.*

[15] A. Saitta, *Dal bilancio quale* "bene pubblico" *alla* "responsabilità costituzionale democratica" *e* "intergenerazionale", in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/2019, 223.

[16] S.M. Gardiner, *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*, Oxford, 2011.

[17] In questo senso v. *ex plurimis* Corte suprema delle Filippine, sentenza 30 luglio 1993, G.R. n. 101083; Corte costituzionale tedesca, sentenza 24 marzo 2021- 1 BvR 2656/18; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 9 aprile 2024, ricorso n. 536000/20; Corte suprema dei Paesi Bassi, sentenza 20 dicembre 2019, n. 19/00135.

[18] È questo il caso, ad esempio, della Corte suprema delle Filippine che, in occasione del caso *Oposa vs. Factoran* (sentenza 30 luglio 1993, G.R. n. 101083), ha riconosciuto ai minori la legittimazione ad agire rappresentando in giudizio sia se stessi che le generazioni future. Ciò in quanto «*their personality to sue in behalf of the succeeding generations can only be based on the concept of intergenerational responsibility insofar as the right to a balanced and healthful ecology is concerned*». Peraltro, a distanza di molti anni da simile decisione, il 29 aprile 2010 la Corte suprema ha deciso di "codificare" tale legittimazione all'interno del regolamento n° 09-6-8 SC (in materia di *climate litigation*) prevedendo che «*any Filipino citizen in the representation of others, including minors or generations yet unborn, may file an action to enforce rights or obligations under environmental law*».

[19] La commissione è stata istituita tramite l'approvazione di un emendamento alla *Knesset Law* (emendamento n. 14, 5761-2001, sezione otto) e la sua attività è stata svolta dal 2001 al 2006.

e delle creazione da parte dell'ordinamento ungherese[20] e gallese[21] di apposite figure (che, di fatto, ricalcano quella dell'*Ombusdman*) volte a proteggere gli interessi delle generazioni future.

Alla luce di un simile panorama internazionale, si è ritenuto in questa sede di interrogarsi specificamente sulla possibilità di introdurre una "rappresentanza parlamentare" delle future generazioni all'interno delle Assemblee legislative e di analizzare, a tal proposito, l'esperienza costituzionale francese. Come si avrà modo di evidenziare, infatti, l'ordinamento d'oltralpe sembra aver mostrato nel corso del tempo una particolare attenzione e "sensibilità" per la "questione generazionale" che si è tradotta in proposte di legge costituzionale[22], in approvazione di leggi organiche[23] o di documenti[24] volti ad accordare una più pervasiva tutela ai posteri.

2. I primi tentativi di riforma per "introdurre" le future generazioni all'interno del circuito rappresentativo. L'ordinamento francese, fin dalle prime fasi della propria storia costituzionale, ha manifestato uno speciale interesse per il rapporto fra generazioni presenti e future. Com'è noto, infatti, già l'art. 28 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1793 prevedeva che «*un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution*» e che, pertanto, «*une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures*». Parimenti, l'abate Sieyès, con riferimento ai processi costituenti, affermava che «*les véritables rapports d'une constitution politique sont avec la Nation qui reste, plutôt qu'avec telle génération qui passe*»[25].

Ebbene, una simile attenzione per la posterità non sembra sia stata scalfita con il passare dei secoli. Al contrario, già a partire dall'ultimo lustro del Novecento (quando, di certo, l'emergenza climatica era di gran lunga meno grave di quanto non lo sia divenuta negli ultimi anni[26]), il Presidente della Repubblica decise di istituire un *Conseil pour les droits des générations futures*[27]. L'organo in questione aveva il compito di occuparsi delle questioni relative all'integrazione dell'ambiente all'interno delle politiche pubbliche e della loro coerenza con gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nel 1992[28] in occasione della *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED)[29]. Il Consiglio poteva essere consultato dai membri

[20] Ciò avvenuto nel 2007 con l'approvazione dell'atto XLV che ha modificato l'atto LIX del 1993 con il quale era stata originariamente istituita la figura dell'*Ombusdman* all'interno dell'ordinamento ungherese. Le funzioni dell'*Ombusdman* sono state esercitate dal 2007 al 2012. A partire da questa data, infatti, è stato creato un «*Commissioner for Fundamental Rights*» il cui compito è far garantire il rispetto di tutti i diritti fondamentali e gli interessi dei gruppi vulnerabili. Tale figura si avvale, a sua volta, di due «*Deputies Commissioners for Fundamental Rights*» responsabili, rispettivamente, della salvaguardia dei diritti delle minoranze e degli interessi delle future generazioni.

[21] Il *Well-being of Future Generations (Wales) Act* del 2015 ha istituito il «*Future Generations Commissioner for Wales*» il cui ruolo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile, di tutelare gli interessi delle future generazioni e di incoraggiare le istituzioni a considerare l'impatto a lungo termine delle politiche pubbliche.

[22] Progetti di legge n° 911/2018 e n° 2203/2019.

[23] L. organica n° 2021-27 del 15 gennaio 2021.

[24] V. la «*Charte de l'environnement*» approvata con la l. cost. n. 2005-205 del 1 marzo 2005.

[25] M. Dorigny (a cura di), *Oeuvres de Sieyès*, vol. 3, Parigi, 1989, 11.

[26] Si consideri che alcuni studi compiuti dalla *World Meterological Organization* hanno dimostrato che l'anno 2024 è stato il più caldo degli ultimi 175 anni e che, nel corso del decennio 2015-2024, il tasso di aumento medio globale del livello del mare è stato più del doppio rispetto al tasso di aumento del livello del mare registrato nel primo decennio di rilevazioni satellitari (1993-2002). Tali dati sono consultabili su https://wmo.int/sites/default/files/2025-03/WMO-1368-2024_en.pdf.

[27] Questo fu istituito con il decreto n. 93-298 dell'8 marzo 1993.

[28] Art. 1, c. 1, decreto n. 93-298.

[29] La conferenza si tenne a Rio De Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 e fu la prima conferenza dei capi di Stato sull'ambiente.

del Governo, dai Presidenti delle Camere e dalle associazioni ambientaliste attive a livello nazionale[30] ed era composto da nove membri[31]. Questi ultimi erano nominati con decreto dal Presidente della Repubblica in ragione della loro competenza o interesse per i problemi ambientali e tre di questi erano scelti fra quelli proposti dalle associazioni ambientaliste aventi una «*vocation générale et nationale*»[32].

Tuttavia, il *Conseil* ebbe vita breve dal momento che, ad appena due anni dall'istituzione, il suo Presidente si dimise a causa della ripresa degli esperimenti nucleari da parte dello Stato francese. Da allora l'organo non venne più rinnovato e soltanto nel 2003 il decreto che lo regolamentava fu abrogato[33]. Insomma, un'esperienza fallimentare quella del Consiglio, atteso che, in un arco di tempo tanto breve, si limitò a emettere soltanto alcuni pareri senza incidere particolarmente sulle politiche pubbliche francesi[34].

Nondimeno, è opportuno già in questa fase sottolineare la scelta non affatto irrilevante di istituire un organo che si occupasse della tutela dei *diritti* delle future generazioni. Come si avrà modo di vedere nel corso della trattazione, infatti, la qualificazione della situazione giuridica soggettiva dei posteri non è mai stata agevole in quanto le diverse proposte di legge o atti che si sono succeduti nel tempo hanno fatto riferimento ora ai diritti[35], ora ai bisogni[36] di coloro che verranno (se verranno), creando non poca incertezza in merito all'esatta identificazione della loro condizione giuridica.

Ad ogni modo, una significativa svolta sul piano politico-parlamentare in merito alla "questione generazionale" è indubbiamente avvenuta in occasione del discorso di insediamento del Presidente della Repubblica fatto il 3 luglio 2017. In tale circostanza, infatti, il Capo dello Stato francese, esponendo il proprio programma politico, annunciò la volontà di riformare il *Conseil économique social et environnemental* (CESE) trasformandolo in una vera e propria «Camera del futuro», al cui interno avrebbero dovute essere racchiuse «*toutes les forces vives de la Nation*» e che avrebbe dovuto rappresentare «*le carrefour des consultations publiques*»[37]. Una dichiarazione, questa, particolarmente significativa poiché espressione della volontà di istituire un'ulteriore assemblea (se pur di diversa natura) che si sarebbe aggiunta alle due legislative già esistenti.

In effetti, il CESE è stato storicamente un organo che ha sempre "lambito" il "perimetro parlamentare", dal momento che, già nel 1969, il Presidente della Repubblica aveva proposto di accorparlo al Senato al fine di creare un'unica Camera consultiva. Tuttavia, com'è noto, il referendum che conteneva siffatta proposta venne rigettato dai cittadini[38] e, pertanto, il CESE mantenne la propria composizione originaria.

[30] Art. 2, c. 1, decreto n. 93-298.
[31] Art. 4.
[32] *Ibidem.*
[33] Decreto n. 2003-758 del 30 luglio 2003.
[34] In questo senso v. T. Di Manno, *Rappresentare istituzionalmente le generazioni future: il progetto della* "Camera del futuro" *francese*, in A. D'Aloia, E. Malfatti, G. Sorrenti (a cura di), *Le Corti costituzionali e la protezione delle generazioni future. Giornate Italo-francesi di Giustizia costituzionale I edizione. Atti del Convegno di studi svoltosi a Messina l'8-9 novembre 2024*, Napoli, 2025, 385.
[35] Oltre al decreto n. 93-298 testé menzionato, l'art. 1 della legge n. 91-1381 del 30 dicembre 1991 (relativa alle disciplina delle ricerche sulla gestione dei rifiuti radioattivi), prevedeva che la «*gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations futures*». Tuttavia, la legge in questione è stata successivamente abrogata dall'ordinanza n. 2000-914 del 18 settembre 2000.
[36] Il preambolo della *Charte de l'environnement* del 2004 prevede che «*afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins*».
[37] Il discorso è consultabile sul sito https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-750-fr.pdf.
[38] Il referendum si svolse il 27 aprile 1969 e la percentuale dei no raggiunse il 52,4 %.

A distanza di alcuni decenni, questo organo si è visto ampliare le proprie competenze in seguito all'approvazione della l. cost. n. 2008-724 del 23 luglio 2008, che ha modificato la denominazione del Consiglio aggiungendo l'assai significativa qualificazione di «*environnemental*»[39], estendendo così la funzione consultiva assegnata a tale istituzione anche alle questioni ambientali. La riforma in questione, peraltro, ha notevolmente rafforzato il "dialogo" fra il CESE e le Camere dal momento che ha consentito al Parlamento, oltre che al Governo, di chiedere pareri su qualsiasi problema di carattere economico, sociale e ambientale[40]. Si ritiene, dunque, che – in una certa misura – la legge costituzionale del 2008 sia stata il preludio della proposta di riforma del *Conseil* avanzata nove anni più tardi dal Presidente della Repubblica[41].

3. Il progetto di un'«Assemblea dei cittadini del futuro». In seguito all'annuncio da parte del Presidente della Repubblica della volontà di istituire una «Camera del futuro», non soltanto il legislatore francese ma anche la società civile ha manifestato l'intenzione di dare seguito alla proposta avanzata dal Capo dello Stato.

A distanza di alcuni mesi dal richiamato discorso del 3 luglio 2017, infatti, l'associazione *Fondation pour la Nature et l'Homme* (FNH) ha pubblicato un ulteriore volume[42] rispetto a quello già realizzato nel 2011, elaborando un c.d. «progetto chiavi in mano»[43] ovvero un progetto che ambiva a essere già pronto per essere discusso dalle Assemblee qualora uno o più parlamentari avesse voluto presentarlo. Ebbene, i promotori della proposta, chiarendo di non voler «*faire table rase des institutions actuelles, mais de les enrichir, d'innover pour leur permettre de mieux répondre aux problèmes nouveaux que nous affrontons*»[44], avevano immaginato l'istituzione di un'«*Assemblée citoyenne du futur*» (riprendendo, già nel nome, la «*Chambre du futur*» annunciata dal Presidente della Repubblica nel proprio discorso di insediamento). Simile organo avrebbe dovuto essere un'«*institution du XXIe siècle*»[45] volta ad affrontare la «*question politique du long terme*»[46] in modo più efficace e pervasivo di quanto avrebbero potuto fare le due Camere già esistenti[47].

Per fare ciò, l'Assemblea godeva di un potere di iniziativa legislativa relativo esclusivamente a progetti legislativi a lungo termine e della possibilità di sollecitare il Governo e il Parlamento a intervenire approvando, modificando o abrogando una legge che questa

[39] Art. 33, l. cost. n. 2008-724 del 23 luglio 2008.
[40] Art. 34.
[41] Peraltro, come osserva T. Di Manno, *Rappresentare istituzionalmente le generazioni future*, cit., 385 s., è presumibile che il Presidente della Repubblica, nell'annunciare la volontà di istituire una «Camera del futuro», sia stato influenzato da una proposta avanzata da alcuni intellettuali francesi vicino alla *Fondation pour la Nature et l'Homme* (FNH). Nel 2011, infatti, è stato pubblicato il volume D. Bourg (a cura di), *Pour une 6e République écologique*, Parigi, 2011, in cui si era teorizzata l'istituzione di un'«Assemblea del lungo termine» che si sarebbe dovuta specificamente occupare delle politiche ambientali e dell'impatto che queste avrebbero avuto sulle future generazioni.
[42] D. Bourg (a cura di), *Inventer la démocratie du XXI siècle. L'Assemblée citoyenne du futur*, Parigi, 2017.
[43] T. Di Manno, *Rappresentare istituzionalmente le generazioni future*, cit., 388.
[44] D. Bourg (a cura di), *Inventer la démocratie*, cit., 20.
[45] *Ibidem,* 36.
[46] *Ibidem,* 33.
[47] Il numero dei membri dell'«Assemblea cittadina del futuro» era stato individuato in 150, suddivisi in tre collegi da 50 membri ciascuno. Il primo formato da componenti sorteggiati da una lista di nomi predisposta da associazioni ambientaliste. Il secondo composto da esponenti della cittadinanza estratti a sorte. Il terzo formato da membri che avrebbero dovuto rappresentare la società civile. Specificamente, tali 50 componenti sarebbero stati nominati da parte delle organizzazioni professionali di ogni categoria.

riteneva essere pregiudizievole per l'ambiente e, di conseguenza, per le generazioni future[48]. Inoltre, tale istituzione, alla quale era preclusa la possibilità di votare le leggi, poteva lanciare una c.d. «*alerte législative*» ossia opporsi all'iscrizione all'ordine del giorno delle Camere di un disegno di legge che considerava essere in contrasto con la «*question politique du long terme*»[49] e, qualora il Presidente dell'Assemblea dei cittadini del futuro fosse stato in disaccordo con il Governo, avrebbe potuto adire il *Conseil Constitutionnel* affinché questo rendesse un parere entro otto giorni[50].

In aggiunta a ciò, simile organo avrebbe potuto chiedere una nuova deliberazione di una legge se considerata pregiudizievole per le «questioni di lungo periodo»[51]. Da ultimo, questa "terza Camera" avrebbe potuto rivolgersi al giudice costituzionale nel caso in cui avesse ritenuto un atto legislativo, approvato dal Parlamento, in contrasto con i principi fondamentali che regolano l'ambiente e la sua salvaguardia[52].

Ebbene, quanto fin qui riportato, dimostra che il progetto elaborato dalla FNH, nonostante formalmente dichiarasse di non voler «*faire table rase des institutions actualles*», concretamente avrebbe scardinato non poco il sistema parlamentare francese. È evidente, infatti, che nel momento in cui fosse istituita una terza Camera in grado di incidere in modo tanto pervasivo sull'ordine del giorno delle Assemblee legislative (democraticamente elette, peraltro) al punto da poter impugnare un disegno di legge dinanzi al Consiglio costituzionale, il bicameralismo previsto dalla Carta fondamentale francese comincerebbe a essere significativamente stravolto[53].

Del resto, sembra difficile negare che l'espressione «*question politique du long terme*» (che dovrebbe rappresentare il discrimine in base al quale legittimare o meno l'esercizio delle funzioni riconosciute all'Assemblea dei cittadini del futuro) rischia di essere molto vaga e ambigua contribuendo, così, ad annoverare potenzialmente un numero assai elevato di atti legislativi. In potenza, infatti, la maggior parte delle leggi approvate dal Parlamento hanno una proiezione verso il futuro e a "lungo termine". Se così è, quello che dovrebbe essere un intervento ausiliario e consultivo di siffatta terza Camera, volto soltanto a «*injecter dans le débat parlementaire la préoccupation du long terme*», si trasformerebbe, con buone probabilità, in una vera e propria *compartecipazione* di siffatto organo all'esercizio della funzione legislativa. Con la differenza cruciale, però, che i membri dell'Assemblea Nazionale e del Senato sono direttamente eletti dai cittadini francesi mentre quelli dell'Assemblea dei cittadini del futuro verrebbero designati in parte da associazioni ambientaliste e organizzazioni professionali e in parte sorteggiati fra esponenti della società civile.

Certo, con ciò non si vuole di certo sostenere che i legislatori non siano chiamati ad assumere una maggiore responsabilità per gli effetti che le decisioni pubbliche da questi assunte possono avere sulle future generazioni. Nondimeno, altro è istituire un organo *consultivo* che potrebbe segnalare il rischio che una legge pregiudichi eccessivamente

[48] D. Bourg (a cura di), *Inventer la démocratie*, cit., 45.

[49] Siffatto potere poteva essere esercitato anche nel corso della discussione di un disegno di legge qualora l'Assemblea dei cittadini del futuro avesse ritenuto che alcune sue disposizioni fossero in contrasto con la «*question politique du long terme*».

[50] D. Bourg (a cura di), *Inventer la démocratie*, cit., 47.

[51] Simile facoltà poteva essere esercitata soltanto qualora avesse prestato il consenso la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea dei cittadini del futuro.

[52] D. Bourg (a cura di), *Inventer la démocratie*, cit., 47.

[53] A tal proposito, osserva T. Di Manno, *Rappresentare istituzionalmente le generazioni future*, cit., 389, che il progetto presentato dalla FNH faceva sì che si giungesse «effettivamente la principio di un "tricameralismo", sebbene la nuova assemblea non possa essere considerata rappresentativa in senso stretto».

l'esistenza dei posteri e altro è consentire a una terza Camera non rappresentativa di influenzare in maniera tanto considerevole il procedimento legislativo.

In virtù di queste considerazioni si crede, dunque, che la proposta avanzata dalla FNH, se pur indubbiamente meritevole per l'intento di dare maggiore rilievo alla questione ambientale e accordare, così, una più pervasiva tutela all'ambiente e alle future generazioni, sia andata ben oltre l'istituzione di un ulteriore organo volto unicamente a supportare l'attività delle Assemblee legislative[54].

4. Il disegno di legge n. 911/2018 e la «Camera della società civile». Se quella appena riportata è stata la "risposta" della società civile all'annuncio da parte del Presidente della Repubblica della volontà di istituire una «Camera del futuro», è bene adesso analizzare il contenuto delle proposte di legge presentate in seguito a simile dichiarazione del Capo dello Stato.

In effetti, il primo progetto di legge costituzionale, presentato nel 2018[55], facendo propria l'esigenza manifestata dal Presidente della Repubblica di «*moderniser notre démocratie en rendant nos institutions plus représentatives, plus responsables, plus efficace*»[56], intendeva consentire ai cittadini di prendere parte in modo più attivo all'assunzione delle decisioni pubbliche. Per tali ragioni, veniva proposto di rinominare il CESE «*Chambre de la société civile*» rendendo i suoi membri rappresentanti, appunto, della società civile[57]. La sua funzione era quella di «*éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, en particulier sur les conséquences à long terme de leurs décisions*»[58]. Ciò, si badi, al fine di «*mieux mesurer les effets de nos décisions sur les générations qui nous succéderont*»[59]. Inoltre, questa Camera poteva essere consultata dal Governo e dal Parlamento su tutte le questioni aventi carattere economico, sociale e ambientale[60].

Tuttavia, anche il disegno di legge in questione (analogamente al progetto di «Assemblea dei cittadini del futuro» presentato dal FNH), sembra presentare non pochi profili critici. In primo luogo, il riferimento alla «società civile», come non si è mancato di osservare[61], appare eccessivamente vago e ambiguo. In effetti, il Consiglio di Stato, chiamato a rendere un parere sul disegno di legge *de quo* prima che questo fosse depositato presso l'Assemblea Nazionale, aveva già evidenziato che l'espressione «*société civile […] n'est définie ni par la loi, ni par des règlements ou directives communautaires*» e che, pertanto, «*l'usage commun lui donne une portée particulièrement large, renvoyant à tout ce qui n'est pas l'État et les institutions*»[62]. Ciò in quanto, ricorrendo a una simile locuzione, ci si potrebbe riferire tanto ai sindacati e ai

[54] Critico in merito alla proposta avanzata dalla FNH si è mostrato anche F. Savonitto, *Vers une Chambre du future?*, in *Revue juiridique de l'environnement*, n. 4/2019, 732 ss.

[55] Progetto di legge n. 911/2018.

[56] La relazione di accompagnamento al disegno di legge è consultabile su https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0911_projet-loi.

[57] L'art. 14 prevedeva specificamente che i componenti della «Camera della società civile» sarebbero dovuti essere non più di 155 e che fossero rappresentati della società civile.

[58] Art. 14.

[59] *Ibidem.*

[60] *Ibidem.*

[61] In questo senso, v. in particolare il parere reso dal Consiglio di Stato in merito al progetto di legge n° 911/2018 reso il 3 maggio 2018 (disponibile su https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/projet-de-loi-constitutionnelle-pour-une-democratie-plus-representative-responsable-et-efficace). Così anche F. Savonitto, *Vers une Chambre du future?*, cit., 742 ss.

[62] Conseil d'Etat, *Avis sur un projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus répresentative, responsable et efficace*, seduta del 3 maggio 2018.

patronati quanto alle associazioni che, in generale, si occupano degli «*intérêts et les valeurs de leurs membre dans tous les domaines de la vie civile y compris religieux*»[63]. Sorprende, dunque, constatare che, nonostante i dubbi mostrati dal Consiglio di Stato in merito all'uso dell'espressione «*société civile*», gli autori della proposta di legge *de qua* abbiano deciso di depositarla con il nome di «*Chambre de la société civile*» piuttosto che con quello originario che la intitolava «*Chambre de la participation citoyenne*».

Quanto, poi, alla disposizione che prevedeva la consultazione obbligatoria della «Camera della società civile» riguardo ai progetti di legge di natura economica, sociale o ambientale[64], il Consiglio di Stato aveva osservato che questo avrebbe fatto sì che tale organo rendesse pareri su circa il 30-40% dei disegni di legge mediamente presentati e discussi dalla Assemblee e che, di conseguenza, ciò avrebbe eccessivamente cresciuto il "peso" di simile istituzione all'interno del circuito parlamentare. Per tali ragioni, dunque, i giudici francesi avevano ritenuto opportuno limitare i pareri obbligatori resi dalla Camera in questione ai soli progetti di legge di programmazione economica, sociale e ambientale e di prevedere, invece, un parere facoltativo per gli altri aventi il medesimo oggetto ma dalla natura non programmatoria.

Tuttavia, oltre ai rilievi esposti dal Consiglio di Stato, non sono di certo mancati quelli espressi dai parlamentari in fase di discussione del disegno di legge. Invero, alcuni dei punti nodali del dibattito assembleare sono stati proprio la denominazione della «Camera della società civile» e il rapporto che questa avrebbe dovuto avere con l'Assemblea Nazionale e il Senato. A tal proposito si è osservato, infatti, che «*la dénomination de Chambre renvoie directement à la notion d'assemblée parlementaire*» e che ciò avrebbe portato un «*atteinte à l'autorité des deux assemblées et singulièrement à celle du Sénat qui apparaîtrait bien vite comme une chambre […] de rang à peine supérieur à la nouvelle*»[65].

In effetti, il timore che questa nuova istituzione rischiasse di sconvolgere eccessivamente le fondamenta del bicameralismo francese è stato manifestato da più parlamentari in fase di discussione del disegno di legge (al punto da spingere i componenti della c.d. «*Commission des lois*»[66] a presentare un emendamento[67] volto a modificare il nome di questa nuova Camera). La proposta, infatti, consisteva nel denominare l'organo in questione «*Forum de la République*» poiché questa sarebbe stata la «*dénomination naturelle du lieu du débat public et de l'analyse des implications des choix politiques et sociétaux réalisés par les pouvoirs publics*»[68]. In tal modo si sarebbe scongiurato, infatti, il pericolo di «*assimiler le lieu du débat civil à une chambre parlementaire, alors que cette qualité doit être exclusivement réservée à l'Assemblée nationale et au Sénat*»[69].

In realtà, quanto appena riportato in merito tanto alle osservazioni del Consiglio di Stato quanto a quelle dei parlamentari in sede di discussione del disegno di legge, fa emergere alcuni profili critici comuni a quelli che si sono testé espressi con riferimento al progetto di «Assemblea dei cittadini del futuro» presentato dal FNH. Appare evidente, infatti, come ciascuna di queste proposte sia contraddistinta da un "peccato originale", ovvero quello di ambire a istituire una terza Camera in grado di incidere sul procedimento legislativo, ancorché priva del potere di approvazione delle leggi. Ciò che si intende dire, in altre parole, è che entrambi i progetti – se pur in modo diverso – intendevano conferire delle funzioni non

[63] *Ibidem.*
[64] Art. 14, Progetto di legge n. 911/2018.
[65] Relazione di accompagnamento alla presentazione dell'emendamento n. CL1241 del 22 giugno 2018.
[66] Simile organo parlamentare è comunemente chiamato «*Commission des lois*» ma il suo nome integrale è, in realtà, «*Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République*».
[67] Emendamento n. CL1354 del 22 giugno 2018.
[68] *Amendement n° CL1354-Exposé sommaire*, 22 giugno 2018, 2.
[69] *Ibidem.*

poco rilevanti a tale nuova istituzione consentendole di condizionare, così, l'esercizio delle funzioni delle Assemblee, pur non avendo la loro medesima legittimazione.

Il "cortocircuito" che si creerebbe, quindi, fra le due Camere elettive e una terza "rappresentativa" della società civile determinerebbe uno iato profondo fra simili istituzioni, che certamente non faciliterebbe il raggiungimento dell'obiettivo di rendere più efficace la tutela dell'ambiente e delle future generazioni[70]. Per queste ragioni si ritiene, dunque, che l'attività di un siffatto organo dovrebbe essere circoscritta ai soli pareri relativi ad atti parlamentari che *concretamente* siano in grado di mettere in serio pericolo l'esistenza stessa di coloro che verranno e non estesa a tutti quelli che "astrattamente" potrebbero avere un impatto sui posteri (atteso che, come si è visto, la maggior parte delle leggi potrebbe avere una simile incidenza).

Ad ogni modo, il disegno di legge relativo alla «Camera della società civile» ha avuto, in realtà, vita breve in quanto è stato ritirato il 22 luglio 2018 (ancorché il dibattito parlamentare, come visto, fosse particolarmente intenso)[71].

5. Il disegno di legge n. 2203/2019 e il «Consiglio di partecipazione cittadina».

L'interruzione della discussione relativa al d.d.l. n. 911/2018 non ha però comportato il venir meno di ulteriori proposte di legge volte a dare attuazione al progetto di una «Camera del futuro». A distanza di appena un anno, infatti, è stato depositato presso l'Assemblea nazionale il progetto n. 2203/2019 «*pour un renouveau de la vie démocratique*»[72]. Specificamente, l'intento dei promotori era quello di istituire un «*Conseil de la participation citoyenne*» che sarebbe stato composto da «*représentants de la société civile*»[73] il cui numero non avrebbe potuto essere superiore a 155. Le sue funzioni sarebbero state quelle di «*permettre d'éclarier le Gouvernement et le Parlement sur les enjeux, en particulier économiques, sociaux et environnementaux, des décisions des pouvoirs publics et sur leurs conséquences à long terme*»[74]. Inoltre, simile organo avrebbe potuto indire delle convenzioni cittadine con membri estratti a sorte al fine di assicurare la «*participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national*»[75] e, salvo casi d'urgenza, sarebbe stato consultato sui progetti di legge aventi natura economica, sociale e ambientale[76].

Ebbene, il Consiglio di Stato, chiamato a esprimere un parere sulla proposta in questione, a parte rilevare quanto già osservato in occasione del progetto n. 911/2018 (ovvero la limitazione della consultazione obbligatoria del «Consiglio della partecipazione cittadina» alle sole leggi di programmazione economica, sociale ed economica), non ha rinvenuto altri profili critici delle disposizioni esaminate[77]. Tuttavia, a differenza del progetto precedente, quello del 2019 ha avuto vita ancora più breve perché è stato ritirato pressoché

[70] In questo senso anche F. Savonitto, *Vers une Chambre du future?*, cit., 750.

[71] A tal proposito T. Di Manno, *Rappresentare istituzionalmente le generazioni future*, cit., 387 ha osservato che il motivo per il quale il disegno di legge sarebbe stato ritirato sarebbe derivato dal c.d. «affare Benalla, dal nome di un collaboratore del Presidente Macron che si era spacciato per agente della polizia nazionale per intervenire nella repressione di disordini durante una manifestazione a Parigi, ai margini delle celebrazioni del Primo Maggio».

[72] Questa era l'intestazione del progetto di legge.

[73] Art. 9, c. 9, progetto di legge n. 2203/2019.

[74] Art. 9, c. 11.

[75] Art. 9, c. 12.

[76] Art. 9, c. 14.

[77] Il parere del Consiglio di Stato, reso il 20 giugno 2019, è consultabile su https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2203_avis-conseil-etat.pdf.

subito dopo essere stato depositato presso l'Assemblea Nazionale, per cui non vi è stata alcuna discussione parlamentare in merito.

In effetti, sotto molteplici aspetti, le caratteristiche che contraddistinguevano il «Consiglio di partecipazione cittadina» erano simili a quelle proprie della «Camera della società». Una differenza significativa fra questi era, invece, data, ancora una volta, dal diverso nome adottato dai promotori delle due proposte di legge. Mentre, infatti, la prima intendeva istituire una vera e propria Camera (richiamando, così, la denominazione delle altre due Assemblee legislative), la seconda prevedeva, piuttosto, la creazione di un Consiglio (che, sotto questo aspetto, in effetti, era più coerente con la funzione consultiva da questo svolta). Anche in questa occasione, pertanto, è emersa l'«instabilità semantica»[78] che, si crede, sia propria della difficoltà di introdurre una simile istituzione all'interno dell'ordinamento francese.

6. La legge organica n. 2021-27 e la riforma del Conseil économique, social et environnemental. Come si è avuto modo di vedere, i tentativi di dare attuazione al progetto di «Camera del futuro», promosso dal Presidente della Repubblica, sono stati tutt'altro che agevoli. Al contrario, il succedersi delle diverse proposte di legge fin qui esaminate sembra avere mostrato in modo evidente quanto sia complesso, sul piano concreto, istituire un organo in grado di accordare una più pervasiva salvaguardia alle future generazioni senza, però, "sconvolgere" il bicameralismo su cui si fonda il sistema parlamentare francese.

Tuttavia, pur seguendo un *iter* diverso dei precedenti, in una qualche misura si è in parte riusciti a dare seguito al progetto presidenziale. Ciò, in effetti, è avvenuto in modo parziale in quanto, mentre le proposte fin qui esaminate erano volte a modificare il testo costituzionale, nel caso di specie è stata approvata una legge organica. Un dettaglio, questo, di non poco conto atteso che la fonte in questione si configura quale «*modalité d'application*»[79] della Carta fondamentale e che, pertanto, riconosce al legislatore una discrezionalità molto più limitata rispetto a quella che questi ha in fase di riforma della Costituzione. Non a caso, come si avrà modo di rilevare, le novità introdotte dalla l. organica n. 2021-27 sono state indubbiamente molto più circoscritte rispetto a quelle che i progetti del 2018 e 2019 intendevano apportare[80].

È comunque importante sottolineare che, a differenza dei precedenti, il disegno di legge in questione, nella sua originaria formulazione, prevedeva un espresso riferimento alle future generazioni. Il progetto chiariva, infatti, che il CESE avrebbe dovuto avere il compito «*d'éclairer le Gouvernement et le Parlement tant pour le présent que pour les générations futures*». Nondimeno, il Consiglio di Stato, chiamato a rendere un parere su simile proposta di riforma, ha ritenuto che siffatta formulazione non avrebbe dovuto essere espressamente enunciata all'interno del testo della legge bensì nella relazione di accompagnamento alla stessa[81].

Facendo seguito all'indicazione del giudice amministrativo francese, il riferimento alle future generazioni è effettivamente rinvenibile nell'esposizione dei motivi di presentazione del disegno di legge e non più nell'enunciato normativo. I relatori hanno, così, chiarito che la modifica del CESE da loro proposta avrebbe avuto il fine di «*permettre une meilleure*

[78] T. Di Manno, *Rappresentare istituzionalmente le generazioni future*, cit., 394.
[79] Come chiarito dal *Conseil constitutionnel* in occasione della sent. n. 85-197, Punto 16.
[80] In questo senso T. Di Manno, *Rappresentare istituzionalmente le generazioni future*, cit., 398 s.
[81] Il parere, reso il 25 giugno 2020, è consultabile su https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-deux-projets-de-loi-organique-relatifs-au-conseil-economique-social-et-environnemental.

représentation de la jeunesse et des étudiants»[82]. Di conseguenza, il compito di tale rinnovato organo sarebbe stato quello di «*éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, en particulier sur les conséquences à long terme de leurs décisions*». Ciò al fine di «*mieux mesurer les effets des décisions sur les générations qui nous succéderont*».

Peraltro, è bene evidenziare che gli autori della riforma hanno sin da subito voluto scongiurare il rischio di "confondere" simile istituzione con le due Assemblee. Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 58-1360[83] (che, già nella sua versione originaria, qualificava il CESE come «*assemblée consultative*») non è, infatti, stato modificato. Si è voluto ribadire fin dall'inizio, pertanto, che la funzione svolta dal Consiglio è unicamente di tipo consultivo e che, quindi, in alcun modo lo stesso intende sovrapporsi o "aggiungersi" alle Camere già esistenti.

Quanto invece ai nuovi compiti assegnati al CESE, si annovera quello di rendere pareri obbligatori, su richiesta del Primo Ministro, su progetti di legge di pianificazione e programmazione economico, sociale o ambientale. Inoltre, è stata prevista la possibilità per il Capo del Governo e i Presidenti di Assemblea di adire il Consiglio per altri progetti di legge la cui natura non sia programmatoria[84]. In questo senso, dunque, i promotori del progetto di riforma sembrano aver recepito le osservazioni che il Consiglio di Stato aveva già espresso nel momento in cui era stato chiamato a rendere un parere sui disegni di legge presentati nel 2018 e nel 2019.

Inoltre, un'ulteriore (e, invero, assai significativa) novità introdotta nel 2021 consiste nella possibilità, riconosciuta alla cittadinanza, di adire il CESE, per il tramite della petizione, su tutte le questioni di natura economica, sociale e ambientale[85]. Una disposizione, questa, che indubbiamente ha il fine di incentivare la partecipazione della popolazione nell'assunzione delle decisioni pubbliche e che risponde pienamente, come visto, alla *ratio* propria della riforma. Di analogo tenore sembra essere, peraltro, un'altra norma contenuta nell'art. 4-3 che accorda al Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Primo Ministro o dei Presidenti delle Camere, l'opportunità di consultare direttamente la popolazione su questioni inerenti a materie di propria competenza. In particolare, la disposizione prevede che per la scelta dei cittadini si proceda a sorteggio e che quest'ultimo debba assicurare una rappresentanza equilibrata del territorio francese e la parità di genere[86].

Infine, quanto alla composizione, l'art. 7 prevede che il CESE sia formato da 175 membri[87], che il loro mandato duri 5 anni e che lo stesso possa essere rinnovato una sola volta[88].

[82] La relazione di accompagnamento al disegno di legge è disponibile su https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3184_projet-loi.

[83] Questa è stata emessa il 29 dicembre 1958.

[84] Specificamente, l'art. 2, secondo comma prevede che il Primo Ministro possa chiedere al CESE di rendere un parere su progetti di legge di programmazione che definiscano gli orientamenti pluriennali delle finanze pubbliche e dei progetti di legge, d'ordinanza o di decreto che afferiscano al suo ambito di competenza. Il terzo comma prevede, invece, che il Capo del Governo e i Presidenti delle Assemblee possano adire il Consiglio per tutte le questioni di carattere economico, sociale o ambientale.

[85] L'art. 4-1, secondo comma dispone che 150.000 cittadini che abbiano almeno sedici anni di età e che siano francesi o residenti regolarmente in Francia possano presentare una petizione al CESE.

[86] Art. 4-3, c. 2.

[87] Dei 175 membri complessivi, 52 sono rappresentanti dei lavoratori dipendenti; 52 degli artigiani, delle libere professioni, delle mutue, delle cooperative e delle camere consolari; 45 della coesione sociale e territoriale e della vita associativa, di cui otto rappresentanti dei territori d'oltremare e 26 rappresentanti per la salvaguardia della natura e dell'ambiente.

[88] Art. 9 c. 1 e 2.

In realtà, come accennato, la novità più significativa apportata dalla riforma del 2021 sembra essere proprio quella relativa ai nuovi "canali di comunicazione" riconosciuti al Consiglio: tanto con la cittadinanza quanto con le altre istituzioni. Prevedere, infatti, che simile organo debba essere *obbligatoriamente* consultato da parte del Primo Ministro per rendere un parere sui progetti di legge di programmazione economica, sociale e ambientale significa riconoscere a questa istituzione la possibilità di instillare nel processo di assunzione delle decisioni pubbliche una "preoccupazione" e una particolare attenzione per le politiche di lungo termine (in grado, evidentemente, di incidere non poco sulle future generazioni). Un'opportunità, questa, che si ritiene rappresenti un compromesso ragionevole fra l'istituzione di una vera e propria «Camera del futuro» e quella di un organo consultivo privo di poteri particolarmente pervasivi (a differenza di quelli che, invece, sono stati assegnati al CESE a partire dal 2021).

Peraltro, anche la facoltà accordata al Consiglio di indire delle consultazioni pubbliche per confrontarsi con la cittadinanza su questioni inerenti alle materie di propria competenza sembra essere particolarmente significativa. Infatti, coerentemente con l'intento dei promotori della riforma di "aprire" tale organo alla popolazione al fine di accrescerne il coinvolgimento e la partecipazione politica, si crede che una simile forma di "dialogo" fra le istituzioni e i rappresentanti della società civile (interpellati, in tal caso, in modo più oculato e ragionevole di quanto non lo si volesse fare con i progetti di legge del 2018 e 2019) possa rappresentare un passo importante per l'«ingresso» della questione generazionale nelle aule parlamentari.

Ciò in quanto si potrebbe consentire, così, al CESE di fungere da "cerniera" fra la popolazione e le Assemblee legislative e far sì che vi sia un reale coinvolgimento della cittadinanza nell'assunzione delle decisioni pubbliche[89]. In altre parole, l'opportunità accordata alle istituzioni di venire a conoscenza in modo così "diretto" dell'opinione della società civile su tematiche particolarmente rilevanti sul piano economico, sociale o ambientale, oltre che accrescere la loro consapevolezza in merito al giudizio della popolazione su determinati temi, potrebbe contribuire anche a responsabilizzare[90], per certi aspetti, il legislatore nell'adozione di politiche a lungo termine[91].

È importante sottolineare che simile forma di coinvolgimento dei cittadini da parte del CESE non opera in modo "unidirezionale", in quanto, se è vero che il Consiglio può decidere di indire delle consultazioni pubbliche, allo stesso modo anche la popolazione stessa può adirlo per discutere di questioni economiche, sociali e ambientali che ritiene essere particolarmente rilevanti[92]. Si crede, dunque, che siffatta "reciprocità" rappresenti uno dei punti di forza della riforma proprio perché consente a entrambe le parti (tanto quella cittadina quanto quella istituzionale) di avviare un reale confronto sulle politiche di lungo termine.

[89] Così T. Di Manno, *Rappresentare istituzionalmente le generazioni future*, cit., 401 s.

[90] A tal proposito osserva C. Pizi, *Assemblee cittadine e* climate change mitigation: *spunti dell'esperienza francese e irlandese*, in *Italian Papers On Federalism*, n. 2/2024, 94 che la democrazia partecipativa si pone anche l'«obiettivo della responsabilizzazione politica dei cittadini, mirando a potenziarne un attivismo diretto all'interno dei processi decisionali».

[91] Si pensi, ad esempio, alla «*Convention citoyenne sur la fin de la vie*» indetta dal CESE nel 2023 per conoscere l'opinione dei cittadini francesi sul tema del fine vita. A tal proposito, sia consentito un rinvio a E. La Fauci, *L'esperienza francese del* «fine vita», in T. Cerruti (a cura di), *L'elaborazione di un diritto a una morte dignitosa nell'esperienza europea. Atti del Seminario Annuale dell'Associazione* "Gruppo di Pisa", Napoli, 2023, 227 ss.

[92] Come si è avuto modo di vedere, 150.000 cittadini possono presentare una petizione al CESE alle condizioni previste dall'art. 4-1 dell'ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958.

Da ultimo, un ulteriore merito che può riconoscersi alla l. organica n. 2021-27 è quello di avere finalmente istituzionalizzato le convenzioni cittadine che, prima del 2021, erano prive di una puntuale regolamentazione giuridica[93].

7. È il CESE l'organo più adatto a fungere da «Camera del futuro» per le nuove generazioni?. Alla luce di quanto fin qui riportato in merito ai diversi *iter* legislativi che si sono succeduti nel tempo per dare attuazione al progetto presidenziale relativo all'istituzione di una «Camera del futuro», è bene adesso chiedersi se la soluzione cui è pervenuto l'ordinamento francese per tentare di riconoscere, in una qualche misura, una "rappresentanza parlamentare" alle generazioni che verranno sia da guardare con favore o no.

In primo luogo, si ritiene che, per potere commentare criticamente la riforma introdotta con la l. organica n. 2021-27, si debba in via preliminare chiarire il ruolo che il CESE svolge nel sistema costituzionale d'oltralpe. In questo modo, infatti, sarà possibile comprendere meglio perché proprio tale istituzione sia stata quella ritenuta più "adatta" a svolgere un compito tanto delicato quanto quello che le è stato assegnato.

Ebbene, il Consiglio economico sociale (che, come detto, è diventato anche «ambientale» soltanto a partire dal 2008) nasce quale organo consultivo del Parlamento e del Governo[94] che «*apporte une importante valeur ajoutée à la démocratie*»[95]. Ciò in quanto consente la «*réinsertion des citoyens dans la prise de décision politique*»[96] e "innesta", così, delle forme di democrazia partecipativa all'interno del circuito rappresentativo.

Certo, già al momento dell'istituzione del CESE, in fase di dibattito parlamentare, non sono mancate occasioni in cui si è evidenziato il rischio di «*remplacer les représentants du peuple, élus au suffrage universel direct, par des représentants de la* "societé civile" *désignés par diverses organisations syndicales et professionnelles*»[97]. Come si è avuto modo di vedere, infatti, trovare un "punto di equilibrio" che faccia coesistere le Assemblee legislative con un organo consultivo in grado di incidere sul procedimento legislativo (senza, però, sovrapporsi al ruolo proprio delle Camere) è tutt'altro che agevole.

D'altronde, se è vero che l'istituzione del CESE è nata dall'intento di introdurre nell'ordinamento francese degli «*éléments de démocratie participative*» questo non significa «*oublier que la Ve République est avant tout une démocratie représentative*»[98]. Nondimeno, nella misura in cui si intendono siffatte forme di democrazia in modo complementare e non come elementi autoescludentisi, si crede che la presenza di un simile istituzione sia in grado di rafforzare non poco la democrazia rappresentativa stessa[99].

Se questi sono, dunque, la "fisionomia" e il ruolo che la Carta fondamentale assegna al Consiglio, è opportuno adesso chiedersi quale sia stato il concreto contributo recato dalla sua riforma al fine di accordare una più pervasiva tutela alle future generazioni. In realtà, se si analizzano i dati relativi al lavoro svolto dal CESE a partire dal 2021 e fino al 2025 appare

[93] In questo senso v. A. Jestin, *Les conventions citoyennes. Un dispositif instrumentalisé, mais non institutionalisé*, in *Revue française de droit constitutionnel*, n. 138/2024, 467 ss.

[94] A tal proposito, M. De Cazals, *La saisine du Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition citoyenne: gage d'une Ve République* «plus démocratique»*?*, in *Revue française de droit constitutionnel*, n. 82/2010-2, 298 osserva che «*il est de l'essence même du CESE de conseiller les pouvoirs publics*».

[95] J. Dermagne, *Qu'est-ce que le Conseil économique et social?*, Parigi, 2006, 29.

[96] M. De Cazals, *La saisine du Conseil économique*, cit., 311.

[97] *Emendamento n. CL153 del 13 giugno 1958*.

[98] M. De Cazals, *La saisine du Conseil économique*, cit., 312.

[99] Così anche M. De Cazals, *La saisine du Conseil économique*, cit., 311 s.

difficile negare che questo abbia contribuito (se pur in forma consultiva, naturalmente), ad "arricchire" il processo di assunzione delle decisioni pubbliche. I *reports* che attestano l'attività compiuta da tale istituzione riportano, infatti, che, dall'entrata in vigore della legge organica *de qua*, il Consiglio ha adottato 92 documenti pubblici (di cui 70 pareri, 4 studi, 10 dichiarazioni, 11 risoluzioni 2 e contributi)[100]. Inoltre, sempre nel 2021-2025, più di 50.000 cittadini hanno preso parte ai lavori del CESE.

In effetti, i dati appena riportati sembrano attestare una considerevole partecipazione della popolazione nei lavori svolti e un significativo coinvolgimento di simile organo nello svolgimento dell'attività delle Camere e del Governo. A tal proposito, si consideri che, solo nell'anno 2024-2025, vi sono state 1.301 menzioni dei documenti redatti dal Consiglio all'interno degli atti parlamentari e governativi[101]. Sembra si possa affermare, dunque, che l'organo in questione, nella sua nuova veste, abbia finora dato buona prova di sé dimostrando di essere in grado di "dialogare" e cooperare con le istituzioni in modo efficace senza invadere la loro sfera di competenza.

7.1. Segue I punti di forza della riforma francese. Muovendo da siffatte premesse, si può adesso finalmente giungere al cuore della presente trattazione e domandarsi se il modello francese fin qui esaminato sia o meno da guardare con favore per accordare una migliore e più pervasiva tutela alle istanze delle future generazioni. Invero, alla luce di quanto osservato in questa sede, si crede che il CESE sia l'organo più adatto a "ricalcare" la fisionomia della «Camera del futuro» immaginata da parte del Presidente della Repubblica. Infatti, se si muove dall'assunto che istituire una vera e propria nuova Assemblea che si aggiunga alle altre due preesistenti significherebbe sconvolgere profondamente il disegno costituzionale francese (in quanto si scardinerebbe il modello bicamerale finora adottato per giungere, di fatto, a un tricameralismo), scegliere di intervenire su un organo preesistente (già dotato di funzioni consultive, peraltro) sembra essere la soluzione migliore per far "entrare" la questione generazionale nelle aule parlamentari.

Si sostiene ciò non perché mossi dal convincimento che il bicameralismo francese sia una "formula costituzionale" in alcun modo rivedibile o migliorabile ma poiché non si condivide, in tesi, l'idea di riconoscere una specifica rappresentanza parlamentare alle future generazioni. Ciò, invero, per molteplici ordini di ragioni.

In primo luogo, uno dei principali problemi in cui ci si imbatte nel momento in cui ci si occupa della possibile tutela da accordare ai posteri sta nella loro esatta identificazione. Com'è stato puntualmente osservato, infatti, «*future generations face a fundamental challenge: they do not exist*»[102]. Si tratta, insomma, del paradosso del «*non-identity problem*» elaborato da Derek Parfit il quale, pur muovendo dalla consapevolezza che «*when we are choosing between two social*

[100] I dati sono consultabili sui seguenti siti: https://www.lecese.fr/sites/default/files/articles/fichiers/RA%20-%20CESE%20-%20global%20-%20WEB.pdf (anni 2021-2022), https://www.lecese.fr/sites/default/files/articles/fichiers/Rapport%20d%27activité%20CESE%20-%202023%20-%20site.pdf (2022-2023), https://www.lecese.fr/sites/default/files/documents/RapportAnnuel/RapportActivite_CESE_2023-2024.pdf (2023-2024), https://www.lecese.fr/sites/default/files/documents/RapportAnnuel/RapportActivitéCESE-2425Mab.pdf (2024-2025).

[101] V. il *Rapport d'activité du Conseil économique, social et environnemental*, Maggio 2025, 12 (disponibile sul sito https://www.lecese.fr/sites/default/files/documents/RapportAnnuel/RapportActivitéCESE-2425Mab.pdf).

[102] W. Beckerman, *The Impossibility of a Theory of Intergenerational Justice*, in J.C. Tremmel (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, 53 s.

or economic policies […] *it is not true that, in the further future, the same people will exist whatever we choose*»[103], evidenziava che «*those who will be living […] cannot be claimed to have a right to the even higher quality of life that different people would have enjoyed if we had chosen Conservation*»[104].

In altre parole, è difficile identificare precisamente le future generazioni perché queste vivono in un «*leur silence*» essendo degli «*être amorphes*»[105] non ancora venuti a esistenza. Il problema dell'identificazione dei posteri (e, di conseguenza, di un riconoscimento di una tutela dei loro interessi) si gioca, allora, tutto nel «binomio contradditorio: "non ancora" e "ora"» perché «c'è un paradosso nella circostanza che il "non ancora", per poter diventare attuale, cioè per venire a esistere, dipende precisamente dall'«ora»[106]. Per tali ragioni, vi è chi in dottrina ha ritenuto che un vincolo giuridico possa sorgere soltanto «quando c'è qualcuno che lo può ricordare e dispone dei mezzi per farlo rispettare» e che ciò non avvenga «nel caso in cui questo qualcuno non è altro che un concetto astratto»[107].

Tuttavia, molteplici sono gli autori che hanno teorizzato l'esistenza di veri e propri diritti soggettivi in capo alle future generazioni in ragione della necessità di «*procéder à des changements de paradigmes en cascades*» e di realizzare, così, «*une extension temporelle du droit de la responsabilité (civile, pénale ou administrative) afin d'ajuster l'étendue du droit à la réalité transtemporelle de certains dommages*»[108]. Imboccando un nuovo «*tournant dans l'approche anthropologique du droit occidental*»[109] si è riusciti, pertanto, a superare le "tradizionali" categorie giuridiche che, come visto, per molti impediscono un riconoscimento in capo alle future generazioni di vere e proprie situazioni giuridiche soggettive.

Ad ogni modo, dal momento che, com'è ovvio, questa sede non ci consente di trattare *funditus* un tema tanto controverso quale quello testé accennato, ci si limiterà qui a osservare che, sebbene le istanze della posterità meritino indubbiamente una salvaguardia pervasiva ed efficace da parte delle istituzioni (soprattutto in momenti come quelli attuali in cui la crisi climatica è sempre più stringente e drammatica), ciò non consente di spingersi al punto da riconoscere a simili interessi il rango di diritto soggettivo. È stato osservato a tal

[103] D. Parfit, *Reasons and persons*, Oxford, 1984, 363.

[104] D. Parfit, *Reasons and persons*, cit., 378.

[105] C. Gautier, J. Valluy, *Générations futures et intérêt general. Éléments de réflexion à partir du débat sur le* «développement durable», in *Politix*, n. 42/1998, 8.

[106] G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, Torino, 2017, 120.

[107] G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, cit., 121. Analogamente, sull'impossibilità di configurare la titolarità di diritti soggettivi in capo alle future generazioni v. *ex plurimis* W. Beckerman, J. Pasek, *Justice, Posterity and Environment*, Oxford, 2001, *passim*; W. Beckerman, *The Impossibility of a Theory*, cit., 53 ss.; G. D'Amico, *La protezione delle generazioni future negli argomenti dei giudizi. Epifania di un parametro di costituzionalità?*, in in A. D'Aloia, E. Malfatti, G. Sorrenti (a cura di), *Le Corti costituzionali e la protezione delle generazioni future*, cit., 295 ss.; L. Gay, *L'environnement, les générations futures et les autres peuples. Nouvelles avancées de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et nouvelles attentes. Commentaire de la décision n. 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023. Association Meuse nature environnement et autres,* in *Corti supreme e salute,* n. 1/2024, *passim*; M. Luciani, *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco, A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 32 ss.; O. Seigneury, *Générations futures dans la Charte de l'environnement: une cause en essor, un droit en retard*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 6 gennaio 2026, 1 ss.

[108] E. Gaillard, *L'entrée dans l'ère du droit des générations futures*, in *Les cahiers de la justice*, n. 3/2019, 451. In questo senso v. *ex multis* A.A. Bruhl, *Justice Unconceived: How Posterity Has Rights*, in *14 Yale Journal of Law & Humanities,* 2002, 398 ss.; A. D'Aloia, (voce) *Generazioni future (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto-Annali*, vol. IX, Milano, 365 ss. e Id. *Il diritto di fronte all'incertezza del futuro*, in *dirittifondamentali.it*, n. 3/2023, 189 ss.; G. Palombino, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Perugia, 2022, 40 ss.; E.B. Weiss, *In Fairness to Future Generations*, Salem, 1988 e Id., *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, in *American Journal of International Law*, n. 84/1990.

[109] M. Delmas-Marty, *Résister, Responsabiliser, Anticiper : ou comment humaniser la mondialisation?*, Parigi, 2013, 189.

proposito, infatti, che siffatta situazione giuridica presuppone «un titolare presente»[110] che nel caso delle future generazioni non esiste proprio perché queste non sono ancora nate. Se così è, esse «proprio perché future, non hanno alcun diritto soggettivo da vantare nei confronti delle generazioni precedenti»[111].

Muovendo da simile premessa teorica, dunque, dovrebbe apparire più chiaro il motivo per il quale si è testé affermato che non sia opportuno riconoscere una rappresentanza parlamentare ai posteri. Se, infatti, questi ultimi non possono essere considerati come titolari di proprie situazioni giuridiche soggettive e se, soprattutto, è incerta la loro stessa esistenza (atteso che non vi è alcuna certezza che coloro che non sono ancora nati nasceranno realmente), in forza di quale principio bisognerebbe istituire una Camera *specificamente* volta a rappresentare i loro interessi? D'altronde, affermare che i bisogni delle generazioni future vadano debitamente considerati in fase di adozione di decisioni pubbliche non equivale a sostenere che gli stessi meritino una rappresentanza parlamentare pari a quella dei "viventi". Si badi, non si ritiene che le necessità dei posteri non meritino una salvaguardia ma si crede che queste abbisognino di una *ragionevole* tutela che sia conforme al tipo di interesse da tutelare.

Proprio per queste ragioni il modello francese deve essere visto con favore. Prevedere, infatti, l'esistenza di un organo consultivo (e non deliberativo, al pari delle due Camere legislative) che funga da "pungolo" per le Assemblee per rendere le stesse più consapevoli delle conseguenze che potrebbe avere l'adozione di politiche pubbliche che non tengano debitamente conto delle esigenze dei posteri sembra essere il compromesso più opportuno ed "equilibrato" cui si può pervenire a fronte della complessità che un simile "groviglio" teorico ed etico porta con sé.

D'altra parte, vero è che i due rami del Parlamento o il Governo possono discostarsi da quanto osservato dal CESE ma è anche vero che, dinanzi all'opinione pubblica, ciò richiederebbe una propria "giustificazione". Quello che si intende dire, in altre parole, è che disattendere in modo frequente le osservazioni rese dal Consiglio economico, sociale e ambientale senza dare a queste alcun seguito negli atti approvati dal Parlamento e dal Governo farebbe sorgere, sul piano politico, un'automatica "responsabilità" delle istituzioni nei confronti della popolazione. Se si tiene presente, peraltro, che il CESE è in parte composto da esponenti della società civile e che alcune delle sue decisioni potrebbero essere assunte in seguito allo svolgimento di convenzioni cittadine dallo stesso organizzate, appare ancora più stringente la difficoltà che le Camere e il potere esecutivo avrebbero nel discostarsi del tutto e in modo frequente da quanto espresso da parte dei propri elettori.

A tal proposito, è bene tenere conto di un ulteriore aspetto, tutt'altro che irrilevante ai nostri fini. La *Charte de l'Environnement* che, come accennato, è entrata in vigore a partire dal 2005[112], fa sì un esplicito riferimento alle future generazioni ma non definisce le loro istanze come «diritti» bensì come *bisogni*. Un dettaglio, questo, sicuramente indicativo della scelta che (almeno per il momento) sembra avere fatto l'ordinamento francese in merito alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva propria delle future generazioni. Il preambolo della Carta, infatti, prevede che «*afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins*».

[110] G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, cit., 124.
[111] *Ibidem.*
[112] La Carta è stata approvata con la l. cost. n. 2005-205 del 1° marzo 2005.

Certo, non è mancato chi in fase di stesura della *Charte* ha proposto di «*reconnaitre des droits aux générations futures et non seulement la capacité à satisfaire à leurs propres besoins*»[113], ma siffatta iniziativa è rimasta isolata.

D'altra parte, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza costituzionale sembrano condividere un'interpretazione della Carta che non consente di dedurre dal suo preambolo il riconoscimento di diritti in capo ai posteri. A tal proposito si è osservato, infatti, che «*la Charte s'inscrit donc dans un processus inabouti de formalisation d'un droit intergénérationnel*» in quanto «*consacre une cause – la préservation du vivant et la transmission écologique – sans permettre, à ce jour, une traduction juridique pleinement opératoire*»[114]. Da ciò consegue, pertanto, che il testo in questione «*évoque les générations futures*» ma «*ne leur confère ni personnalité juridique, ni qualité procédurale permettant la circulation de l'expression de leurs intérêts dans le processus constitutionnel*»[115]. Queste appaiono, dunque, delle «*figures morales représentées indirectement, non comme titulaires de droits*»[116].

Come accennato, anche la giurisprudenza costituzionale sembra avere aderito a un simile orientamento qualificando le esigenze delle future generazioni unicamente come «*besoins*»[117] tutelati dal preambolo della *Charte de l'Environnement*. Pertanto, nonostante i numerosi tentativi compiuti nel tempo al fine di riconoscere l'esistenza di diritti soggettivi in capo alle future generazioni[118], l'ordinamento francese sembra avere mostrato una certa prudenza nel qualificare i loro interessi al pari di quelli delle generazioni presenti.

8. Conclusioni. Quanto fin qui osservato in merito alla possibilità di accordare una tutela quanto più efficace agli interessi delle future generazioni, sembra mostrare – in tutta la sua evidenza – il complesso rapporto che intercorre fra il diritto e il tempo. Quest'ultimo, infatti, come è stato efficacemente osservato, non si configura quale mera «successione cronologica di anni, mesi, giorni ed ore o, genericamente, come fatto al quale il diritto ricollega il prodursi di puntuali effetti» bensì come una vera e propria «"dimensione" nella quale collocare atti e fatti degli uomini, visti come singoli o come comunità»[119]. Se così è, non soltanto «il diritto dovrebbe sempre trovare rispondenza nel tempo nel quale è chiamato a operare se aspira ad essere effettivamente vigente (ad essere, cioè, mediamente e spontaneamente osservato)» ma questo dovrebbe finanche «prefigurare una realtà di là da venire e […] porre norme dirette a renderla attuale»[120].

Ebbene, il compito cui sono chiamati i legislatori (ancor più in un'epoca quale quella attuale che risulta essere tragicamente "ferita" da continue crisi climatiche) sembra proprio essere questo: preconizzare le esigenze di domani per evitare che quelle di oggi, in modo *irragionevole*, le pregiudichino e le mettano in pericolo. Si sottolinea l'aggettivo «irragionevole» in quanto si crede che il cuore della questione generazionale stia proprio nel tentare di addivenire a un bilanciamento che *ragionevolmente* tenga in debito conto sia gli interessi di

113 Emendamento n. 74/2004.

114 O. Seigneury, *Générations futures*, cit., 2. In questo senso anche L. Gay, *L'environnement, les générations futures*, cit., 16.

115 O. Seigneury, *Générations futures*, cit., 7.

116 *Ibidem.*

117 In questo senso v. in particolare le sentenze nn. 2022-843 e 2023-1066.

118 Come si è avuto modo di ricordare in precedenza, infatti, l'art. 1 della l. n. 91-1381 del 30 dicembre 1991 (abrogata dall'ordinanza n. 2000-914 del 18 settembre 2000) riconosceva specificamente l'esistenza di diritti in capo alle generazioni future così come il decreto n. 93-298 dell'8 marzo 1993 che istituì un *Conseil pour les droits des générations futures (venuto meno per opera del* decreto n. 2003-758 del 30 luglio 2003).

119 T. Martines, *Prime osservazioni sul tempo*, cit., 479.

120 *Ibidem.*

coloro che già esistono sia quelli di coloro che potranno venire in esistenza in futuro[121]. Come è stato evidenziato, infatti, «se una volta si diceva che i morti non devono mangiare i vivi […] oggi si potrebbe dire che persone di futura e incerta esistenza non possono, tramite ideologie di minoranza, infliggere ulteriori privazioni […] a chi già ne soffre parecchio»[122].

Gli interessi e i bisogni delle generazioni che verranno, insomma, non possono divenire «tiranni»[123] per i *diritti* di quelle presenti perché altrimenti si giungerebbe al paradosso per il quale, per salvaguardare i "cittadini di domani", si finirebbe con il pregiudicare "i cittadini di oggi": un'eterogenesi dei fini, in sostanza. Al contempo, ciò non legittima coloro che sono già venuti ad esistenza ad assumere decisioni ispirate a un «egoismo generazionale»[124] che non tenga conto delle conseguenze che le azioni "presenti" avranno sulla posterità.

Proprio per tali ragioni, si crede – in conclusione – che sia il principio di precauzione, unitamente a quello di prevenzione, a dover ispirare l'attività dei legislatori per addivenire a un ragionevole bilanciamento fra gli interessi dei posteri e dei "presenti"[125]. Perché ciò accada è necessario, però, che maturi la consapevolezza che gli anni che viviamo rappresentano una sorta di nuova «era dei doveri»[126] in cui questi ultimi non sono più intesi unicamente come «riflessi, cioè in quanto contropartite dei diritti, ma come posizioni giuridiche autonome che vivono di vita propria, senza presupporre l'esistenza (attuale) delle corrispondenti situazioni di vantaggio e dei relativi titolari»[127].

Valorizzando, pertanto, la «*fonction préventive*» di una responsabilità delle generazioni presenti che sia rivolta «*vers le futur, le lontain*»[128] si potrà, così, dare attuazione al principio di solidarietà e fare in modo che, tanto le istituzioni quanto i cittadini stessi, conformino i propri comportamenti a un nuovo «imperativo» che impone di agire «in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di un'autentica vita umana sulla terra»[129].

Si crede, dunque, che i diritti fondamentali non possano più vivere in una «dimensione temporalmente statica e, quindi, per forza di cose individualista, ma diacronica e, quindi, collettiva e transgenerazionale»[130]. Se così è, in un tanto aggrovigliato "intreccio temporale" fra i «diritti di domani»[131] e quelli "di oggi", gli ordinamenti contemporanei sono

121 A tal proposito evidenziano M. Wewerinke-Singh, A. Garg, S. Agarwalla, *In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys*, in *The European Journal of International Law*, vol. n. 34, n. 3/2023, 665, che, «*by incorporating both present and future generations, the question reflects the core principle of intergenerational equity*, *which demands that the needs of future generations be considered alongside the needs of the present generation*».

122 G. Silvestri, *Relazione di sintesi*, in A. D'Aloia, E. Malfatti, G. Sorrenti (a cura di), *Le Corti costituzionali e la protezione delle generazioni future*, cit., 458.

123 Com'è noto, la Corte costituzionale italiana, in merito alla difficoltà di addivenire a un ragionevole bilanciamento fra i diritti fondamentali ha chiarito come questi ultimi si trovino in «rapporto di integrazione reciproca» e che non sia «possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». Se così non fosse, infatti, si «verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (Punto 9, *Considerato in diritto*).

124 G. Silvestri, *Relazione di sintesi*, cit., 459.

125 In questo senso E. Gaillard, *L'entrée dans l'ère du droit des générations futures*, cit., 451.

126 G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, cit., 3.

127 G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, cit., 125.

128 J. Lefebvre, *La protection des générations futures : entre intérêt general, responsabilité et Fraternité*, in *La Revue des droits de l'homme*, n. 22/2022, 20.

129 H. Jonas, *Il principio responsabilità* (1970), Torino, 1990, 16.

130 A. Saitta, *Dal bilancio quale* "bene pubblico", cit., 224.

131 C. Pinelli, *Diritti costituzionali condizionati*, *argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario*, in A. Ruggeri (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, 1994, 551.

chiamati ad affrontare delle sfide cruciali per garantire l'esistenza di una futura vita dignitosa a coloro che verranno: non dimenticando, però, che spesso, nel giro di un attimo, l'oggi è già diventato domani.

Abstract. Lo scritto, muovendo da una breve ricostruzione teorico-generale in merito al rapporto fra generazioni presenti e future e alla loro tutela, analizza diacronicamente la disciplina francese in materia di salvaguardia delle future generazioni. Specificamente, il saggio evidenzia come l'ordinamento d'oltralpe abbia fin da subito mostrato una particolare attenzione e sensibilità per il tema dell'equità intergenerazionale fino ad addivenire all'istituzione del CESE, il cui compito, fra gli altri, è quello di svolgere un'attività consultiva riguardo all'incidenza che le politiche di lungo termine possono avere sulle future generazioni.

Abstract. Beginning with a brief theoretical overview of the relationship between present and future generations and the protection of the latter, this paper provides a diachronic analysis of French law regarding the protection of future generations. Specifically, the essay highlights how the French legal system has, from the very beginning, demonstrated particular attention and sensitivity to the issue of intergenerational equity, leading to the establishment of the CESE, whose tasks include providing advisory services regarding the impact that long-term policies may have on future generations.

Parole chiave. Future generazioni – CESE – ordinamento francese – politiche di lungo termine – equità intergenerazionale.

Key words. Future generations – CESE – French legal system – long-term policies – intergenerational equity.